CAMERA DEI DEPUTATI N. 2841

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e altre disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado e rideterminazione del numero di alunni dell'istituzione scolastica necessario per l'assegnazione di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato

Presentata l'11 marzo 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! – Per la prima volta da cinque anni a questa parte il numero dei docenti della scuola italiana previsti negli organici comuni e di potenziamento per l'anno scolastico 2025/2026 si è ridotto di 5.660 unità e, dal mese di settembre 2026, anche il numero dei posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario sarà ridotto di 2.147 unità. A causa della crisi demografica, infatti, ogni anno la scuola italiana perde circa 100.000 studenti e, di conseguenza, si riduce anche il numero delle cattedre da assegnare. Al contrario, ciò che non viene mai ridotto è il numero eccessivo di alunni per classe. Con questa proposta di legge d'iniziativa popolare diamo seguito alla necessità di ridurre il numero di alunni per classe e, conseguentemente, di diminuire il rapporto tra docenti e studenti. Proponiamo quindi che le classi siano formate con un numero di studenti non inferiore a quattordici e non superiore a venti, riducendo questo limite a diciotto nel caso di presenza di uno studente con disabilità e a quindici nel caso in cui gli studenti con disabilità siano più di uno, al fine di elevare la qualità della didattica, di migliorare l'apprendimento e di favorire la crescita sociale e culturale delle giovani generazioni.

Il sovraffollamento delle classi italiane è uno degli effetti dei provvedimenti di legge del quarto Governo Berlusconi, come il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui ancora oggi la scuola soffre le conseguenze.

Dimenticato il dettato costituzionale che prevede che lo Stato debba rimuovere ogni ostacolo al fine di rendere effettivo, tra gli altri, il diritto universale ad avere un'istruzione di qualità, nel 2008 venne avviata una martellante campagna di denigrazione del lavoro pubblico degli insegnanti, parlando di sprechi e annunciando quella che avrebbe dovuto essere, secondo il Governo di allora, soltanto una razionalizzazione della spesa. In realtà le cose andarono molto diversamente: l'obiettivo di tagliare le risorse economiche dedicate all'istruzione fu infatti raggiunto trascurando gli effetti sulla qualità della didattica e sul benessere degli studenti.

La spesa per l'istruzione fu ridotta di quasi 3 miliardi di euro, operando scelte, elencate di seguito, che hanno danneggiato pesantemente la scuola pubblica: il taglio di oltre 130.000 unità di personale tra docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario; l'eliminazione dei moduli nella scuola primaria e di tutte le ore di compresenza che avevano connotato una delle poche riforme di qualità fatte negli ultimi decenni nella scuola italiana; la riduzione del tempo destinato alla scuola, con il solo modello a 27 ore settimanali garantito a tutti e con la possibilità ulteriore di riduzione addirittura a 24 ore settimanali, e l'eliminazione dei rientri pomeridiani; il ripristino, con effetti devastanti dal punto di vista sia educativo sia culturale, del cosiddetto « maestro prevalente »; l'invenzione del maestro unico, operata con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, che intendeva ridurre a 24 ore l'orario settimanale; l'impossibilità di estendere il tempo pieno nella scuola primaria e di istituire sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale, a causa dei limiti posti agli organici, impedendo di fatto il recupero del divario già esistente in molte regioni, tra il tempo a scuola realmente fruito dagli alunni e il tempo potenzialmente fruibile; l'eliminazione nei fatti del tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado; l'obbligo di assegnare a tutte le cattedre 18 ore di insegnamento, indipendentemente dalle conseguenze sulla didattica delle diverse discipline, sugli ordinamenti e sui pochi elementi minimi di flessibilità possibili nell'organizzazione delle attività didattiche; l'accorpamento di classi, anche terminali, la loro trasformazione in classi articolate o la ricollocazione degli studenti in sezioni parallele, con gravi disagi nel percorso di studio e senza alcun riguardo per la continuità didattica; la drastica riduzione, quando non la diretta eliminazione, delle ore di laboratorio e di esercitazioni pratiche negli istituti tecnici; l'abbassamento dei livelli di sorveglianza, sicurezza e supporto alla disabilità a seguito dei tagli apportati alla dotazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che hanno determinato oggi la totale assenza di collaboratori scolastici in intere sezioni degli edifici scolastici.

Infine, ulteriore scelta gravissima, si è tornati ad ammettere nella stessa classe la presenza di più alunni con disabilità: non è raro infatti riscontrare oggi la presenza di tre o più alunni, anche con disabilità gravi, in una sola classe, dato il ridotto numero di classi autorizzate per anno di corso in ciascun istituto. Tutto ciò rende il contesto formativo incompatibile con le finalità dell'inclusione e con lo sviluppo di una didattica individualizzata attenta ai diversi bisogni di ogni studente.

L'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, prevede, al comma 2, che « Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili ». La realtà, però, purtroppo, supera la normativa. Ecco alcuni esempi

concreti: nel liceo artistico « Preziotti-Licini », sede di Porto San Giorgio, una classe prima ha 23 alunni, di cui 6 con disabilità; nel liceo artistico « Misticoni Bellisario » di Pescara, una classe seconda ha ben 31 alunni, di cui due con disabilità; una classe seconda dell'istituto alberghiero « Amerigo Vespucci » di Roma ha 22 alunni, di cui 5 disabili certificati e uno non certificato. Da quest'anno scolastico le prime classi avranno quasi tutte circa 7 alunni con disabilità. Situazioni come queste compromettono l'efficacia di un buon insegnamento e, di conseguenza, il diritto all'istruzione, con particolare riferimento agli studenti fragili.

Sulla base della norma sopra citata spesso accade che le scuole comunichino ai genitori di non poter accogliere la richiesta di iscrizione a causa dell'elevato numero di alunni con disabilità già iscritti (oltre dieci), ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e del proprio regolamento interno. La domanda di iscrizione viene pertanto diretta verso un altro istituto, di solito quello indicato come seconda scelta. Il tribunale di Termini Imerese, con la sentenza n. 1120/2024, ha accolto il ricorso della famiglia di una studentessa con disabilità, obbligando un liceo palermitano ad accogliere la richiesta di iscrizione, dopo che l'istituto l'aveva inizialmente rifiutata. In particolare, il giudice ha sottolineato che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, pur prevedendo la formazione di classi con il numero massimo di 20 alunni se vi sono studenti con disabilità, non giustifica l'esclusione di un alunno con disabilità solo perché si è superato un limite arbitrario di 10 studenti con disabilità per istituto. Quest'interpretazione è stata considerata contraria ai princìpi di eguaglianza e inclusione scolastica.

Queste brevi considerazioni sulle scelte e sulle conseguenze dei tagli degli anni passati rendono manifesta la necessità di invertire la rotta per tornare a progettare a tutto campo una scuola capace di prendersi cura di ogni alunno, assicurando un ambiente formativo imperniato sulla qualità del lavoro dei docenti e sul benessere degli studenti.

Noi non pensiamo che questa proposta di legge rappresenti la soluzione ai tanti problemi della scuola italiana; riteniamo, però, che possa essere una leva concreta e chiara – anche per le famiglie e per chi si occupa di altro nella vita – per invertire in modo netto la tendenza ai tagli, perché in Italia si spende troppo poco e non troppo per la scuola; per assumere più insegnanti e consentire loro di lavorare meglio, in classi più piccole, proprio con i ragazzi più fragili e con la fragilità diffusa tra bambini e adolescenti; per impedire che, invece di contrastare la denatalità, figlia, tra l'altro, della precarizzazione della vita delle giovani generazioni, in modo cinico la si usi per colpire ulteriormente la scuola pubblica.

Siamo convinti che la riduzione del numero di studenti per classe, accompagnata da misure che correggano il cosiddetto « dimensionamento degli istituti scolastici autonomi », possa non solo, come è ovvio, elevare i risultati di apprendimento degli studenti italiani – ancora insufficienti, secondo le rilevazioni dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, per oltre il 40 per cento degli studenti in matematica e italiano, con gravi difformità tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno – ma anche contribuire ad affrontare altri grandi problemi della scuola italiana, tra cui la necessità di assicurare il benessere psicologico delle giovani generazioni, quella di potenziare le attività di contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica e, infine, anche quella di rafforzare i servizi educativi e di istruzione nel Mezzogiorno del Paese e nelle aree interne soggette a spopolamento.

Questa nostra proposta, inoltre, non è soltanto utile a risolvere parte dei problemi che si sono cristallizzati negli anni, ma è anche sostenibile dal punto di vista degli investimenti pubblici necessari a realizzarla. L'Italia, infatti, spende per l'istruzione circa il 4,1 per cento del prodotto interno lordo, una cifra inferiore

alla media europea del 4,7 per cento. Nel 2022, il nostro Paese si è attestato al ventitreesimo posto tra i 27 Stati membri dell'Unione europea per investimenti in istruzione, superando solo la Bulgaria, la Grecia, la Romania e l'Irlanda.

Se le politiche per l'istruzione non fossero sottomesse all'esigenza di non apportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il momento attuale, in cui si registra una diminuzione del numero complessivo di iscrizioni, sarebbe un'ottima occasione per diminuire finalmente il numero di alunni per classe.

A legislazione vigente, infatti, per il calcolo del fabbisogno di docenti vengono considerati gli effetti dell'indice di denatalità sul numero di iscrizioni degli studenti, nonché le modifiche sui quadri orari per anno di corso e il monte ore totale. Riguardo al numero di classi si tiene conto del valore effettivo di decremento del numero degli iscritti e del rispetto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

L'anno scolastico 2025/2026 si è aperto con oltre 120.000 studenti in meno tra i banchi. Dai 6,9 milioni di alunni dell'anno precedente, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, si è passati a poco meno di 6,8 milioni a settembre del 2025. Nel giro di otto o nove anni, se questa tendenza non sarà modificata, la popolazione scolastica scenderà sotto la soglia psicologica di 6 milioni di unità.

Lasciando inalterato il numero minimo per formare le prime classi, ossia 25 unità nelle scuole secondarie di secondo grado, questo quadro, entro breve tempo, comporterà anche la scomparsa di non pochi posti di lavoro. Finora, infatti, l'organico di potenziamento è stato utilizzato per recuperare l'offerta formativa in precedenza tagliata, ma dall'anno scolastico 2025/2026, con la legge di bilancio per l'anno 2025, ossia la legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stato deciso che si taglieranno ben 5.660 posti di insegnante e 2.174 di personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli organici. Inoltre, il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non possa essere superiore a quello delle classi esistenti nell'anno scolastico 2023/2024.

Nel contempo, però, le proiezioni sul numero di alunni degli anni prossimi non tengono conto né dei flussi migratori né, soprattutto, dell'impegno che lo Stato ha messo in opera già da anni, e segnatamente in quelli più recenti, con ingenti investimenti finanziari del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per aumentare il numero degli studenti che raggiungono il diploma di scuola secondaria di secondo grado, attualmente decisamente basso rispetto alla media europea. Stabilire un limite che non superi le dotazioni esistenti significherebbe impedire il raggiungimento degli obiettivi per i quali si stanno investendo enormi risorse e dal cui raggiungimento dipende in buona parte lo sviluppo reale della Nazione.

Occorre mettere fine al paradosso per cui si chiede agli insegnanti di attuare una didattica individualizzata e contemporaneamente si impedisce loro di farlo, imponendo di lavorare in classi sovraffollate in cui sono presenti fino a trenta o anche trentacinque studenti. La questione delle cosiddette « classi pollaio », termine ormai entrato nel vocabolario comune, rappresenta una criticità del sistema scolastico italiano non più tollerabile.

Per tutte queste ragioni è necessario un intervento immediato e risolutivo per garantire agli studenti un ambiente di apprendimento dignitoso, nel rispetto delle leggi, comprese quelle in materia di salute e di sicurezza, e del diritto fondamentale all'istruzione.

La presente proposta di legge interviene innanzitutto sull'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale articolo, al comma 1, dispone il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti attraverso l'incremento graduale, fino all'incremento di un punto del rapporto tra alunni e docente. Per la realizzazione, tra l'altro, di tale finalità, i commi 3 e 4 del medesimo articolo hanno previsto la predisposizione di un piano programmatico di interventi e di misure e la conseguente adozione, a fini attuativi, dei regolamenti recanti la revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi nonché di quelli relativi alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e di quello amministrativo, tecnico e ausiliario. In base al comma 6 dello stesso articolo 64, quanto disposto dal comma 1, a decorrere dal 2009, concorre alla realizzazione di economie di spesa per il bilancio dello Stato. L'effetto di quelle norme è stata la riduzione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dalle 252.781 unità dell'anno scolastico 2008/2009 alle 196.495 unità dell'anno scolastico 2024/2025, con una riduzione che non è proporzionale alla riduzione del numero degli studenti, che nell'anno scolastico 2008/2009 era di 7,7 milioni, né, tanto meno, all'incremento degli ambienti laboratoriali e alla trasformazione delle metodologie, che impongono piuttosto un incremento di personale tecnico e di collaboratori scolastici.

L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Interviene, al comma 1, lettera *a)*, riducendo gradualmente di un punto il rapporto tra alunni e docente nonché aumentando la dotazione organica del personale docente e di quello amministrativo, tecnico e ausiliario. La lettera *b)* del comma 1 abroga i commi 6, 8 e 9 del medesimo articolo 64.

L'articolo 2 dispone che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo provveda ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di definire nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado in base ai seguenti princìpi:

prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente, sia a livello nazionale sia per ambiti regionali, si basi sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi, diminuendo il numero medio di alunni per classe. Tale principio intende superare quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *e)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009;

prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, siano costituite da un numero di alunni non inferiore a 14 e non superiore a 20, elevabile a 21 qualora residuino resti. Si uniforma, così, il numero massimo di alunni per classe tra i vari ordini e gradi della scuola;

prevedere che, nel caso di presenza di un alunno con disabilità, le medesime classi non possano essere costituite con più di 18 alunni e, nel caso di presenza di più alunni con disabilità o di un alunno con disabilità grave, il limite sia abbassato a 15 alunni;

prevedere che le classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, siano costituite con un numero di alunni, di norma, non inferiore a 14, allo scopo di modificare quanto ora disposto dall'articolo 16, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, ai sensi del quale il numero di alunni non deve essere inferiore a 25;

consentire la costituzione di classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché il numero minimo di iscritti a ciascun indirizzo non sia inferiore a 7.

L'articolo 3 modifica l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, disponendo la riduzione da 900 a 400 del numero minimo di alunni iscritti necessario per l'assegnazione di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi, prevedendo un'ulteriore riduzione a 200 alunni per le istituzioni scolastiche situate nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di rapporto numerico tra alunni e docente e di organico del personale scolastico)

1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

« *1*. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, sono adottati interventi e misure volti a ridurre gradualmente di un punto il rapporto tra alunni e docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2028/2029, tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni con disabilità.

2. Si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale docente, su posto comune e di sostegno, in modo da conseguire, nel triennio 2026-2028, un incremento della consistenza numerica in coerenza con le disposizioni del comma 1.

3. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, in modo da conseguire, nel triennio 2026-2028, un incremento complessivo del 10 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2024/2025.

3-bis. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Confe-

renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adegua i regolamenti e le altre disposizioni vigenti in materia alle finalità indicate nei commi 1, 2 e 3 »;

b) i commi 6, 8 e 9 sono abrogati.

Art. 2.

(Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le modificazioni necessarie al fine di prevedere nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente, sia a livello nazionale sia per ambiti regionali, si basi sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, di alunni per classe nella misura dello 0,40, da realizzare nel triennio 2026-2028;

b) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da un numero di alunni non inferiore a 14 e non superiore a 20, elevabile a 21 qualora residuino resti;

c) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da un numero di alunni non superiore a 18 qualora accolgano un alunno con disabilità, ovvero da un numero di alunni non superiore a 15 qualora accolgano più di un alunno con disabilità o un alunno con

disabilità grave, certificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) prevedere che le classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, siano costituite da un numero di alunni di norma non inferiore a 14;

e) consentire la costituzione di classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio purché il numero minimo di iscritti a ciascun indirizzo non sia inferiore a 7.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di rideterminazione del numero di alunni dell'istituzione scolastica necessario per l'assegnazione di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*quater*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione dei dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e dei direttori dei servizi generali e amministrativi alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 400 unità, ovvero fino a 200 unità per le istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche »;

b) al comma 5-*quinquies*:

1) al primo periodo, le parole: « , non inferiore a 900 e non superiore a 1000, » e le parole: « e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello

nazionale individuato ai sensi del secondo periodo » sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 5-*sexies*, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 249 milioni di euro per l'anno 2026, a 857 milioni di euro per l'anno 2027, a 967 milioni di euro per l'anno 2028, a 297,3 milioni di euro per l'anno 2029 e a 192 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante corrispondente utilizzo delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. All'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le parole: « e paritarie » sono soppresse.

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 1, commi 635 e 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23, recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie;

c) decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 84 del 10 ottobre 2008, che adotta le linee guida per l'attuazione delle norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie.

PAGINA BIANCA

Stampato su carta riciclata ecologica



19PDL0189001